

**Al Sindaco del Comune di Corato  
Prof. Corrado Nicola De Benedittis**

E p.c.

**All'Assessore al Bilancio, Dott. Gennaro Sciscioli**

**Al Segretario Generale, Dott.ssa Marianna Aloisio**

**Al collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato**

**Al collegio sindacale dei Revisori dei Conti di A.S.I.P.U. s.r.l.**

**Al Presidente della commissione esaminatrice**

**Dott. Francesco Santarella**

**OGGETTO: Segnalazione irregolarità dell'avviso pubblico per il reclutamento del personale pubblicato dalla società A.S.I.P.U. S.R.L.**

Il 28 dicembre 2022 l'assemblea dell'A.S.I.P.U. s.r.l. costituita dal sindaco, quale socio unico, su proposta dell'amministratore avv. Renato Bucci, approvò il piano del fabbisogno per il reclutamento di personale e il regolamento per il reclutamento del personale dipendente.

Nel preambolo del piano del fabbisogno si legge *"Il presente piano viene proposto in relazione ai servizi la cui proroga è stata oggetto di atto di indirizzo del Consiglio comunale ed in relazione dunque al fabbisogno connesso alle necessità amministrative ed alle necessità operative correlate a ciascun servizio. Il piano si riferisce alla annualità 2023; per il triennio 2023-2025 si procederà ad aggiornare il piano in funzione degli eventuali ulteriori servizi che saranno affidati dall'Ente"*.

I servizi cui si fa riferimento sono i seguenti:

- servizi amministrativi e generali;
- servizi cimiteriali;
- gestione bagni pubblici;
- verde pubblico;
- trasporto rifiuti;
- logistica-attività ausiliarie.

Per la gestione di tali servizi, si è ritenuto che l'A.S.I.P.U. srl dovrebbe dotarsi di n. 18 unità lavorative e cioè:

- N. 1 coordinatore tecnico (livello Quadro);
- N. 1 impiegato amministrativo (livello 2);
- N. 5 necrofori (livello 3);
- N. 6 unità per i bagni pubblici (livello 1);
- N. 2 unità per il verde pubblico (livello 1);
- N. 1 unità per il trasporto rifiuti (livello 3);

- N. 2 unità per la logistica (livello 1).

È prevista, altresì, la evenienza di assumere per esigenze stagionali:

- N. 2 operai per gestione verde;
- N. 2 operai per espletamento servizi eccezionali di manovalanza.

Il costo preventivato per n. 18 unità a tempo indeterminato e n. 4 stagionali è indicato in € 537.000,00.

Tale preventivo è determinato in base al decreto direttoriale del ministero del lavoro che ha calcolato il costo medio del lavoro in relazione al contratto collettivo imprese igiene e multiservizi.

A seguito dell'approvazione del suddetto piano, l'amministratore della società ha pubblicato un avviso di selezione, per titoli ed esami, per il reclutamento delle seguenti figure:

- n. 1 coordinatore tecnico a tempo determinato per 12 mesi;
- n. 5 necrofori a tempo indeterminato;
- n. 1 autista a tempo indeterminato

per una spesa di € 210.000,00 sulla base dei costi medi summenzionati.

Tralasciando, per il momento, i gravi rilievi sull'avviso di selezione in svolgimento, in questa sede mi preme evidenziare che la selezione è stata bandita in evidente violazione di legge e che, pertanto, va bloccata in attesa di ripristinare un contesto di legalità.

L'art. 147 *quater* del TUEL D.Lgs 267/2000 così recita:

*"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.*

*2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente [...]"*

Più recentemente il D. Lgs. n. 175/2016 (testo unico delle società partecipate), all'art. 19 (Gestione del personale), comma 5 ha così stabilito: *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, **ivi comprese quelle per il personale**, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

Il comma 6 prevede *“Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”*.

E per chiudere il cerchio, il comma 7 prevede *“I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Il comma 4, infine, stabilisce *“Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”*.

Ovviamente conformi alla normativa richiamata sono le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate.

La volontà del legislatore è chiara, ossia mantenere uno stretto legame strategico e politico tra il comune e la società partecipata, evitare che le due entità viaggino in direzioni diverse, se non contrapposte, evitare che la società partecipata operi come una repubblica autonoma contraddicendo la natura di società *in house*.

Per garantire tutto ciò è indispensabile che gli amministratori del Comune abbiano una visione complessiva dello stato dell'ente e delle sue diramazioni, soprattutto per i riflessi che ogni iniziativa ha sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune di Corato non ha mai predisposto quanto stabilito dall'articolo 19, commi 5, 6 e 7 sopra richiamati. Ne consegue che il piano del fabbisogno di personale e il conseguente avviso di selezione non hanno alcuna legittimità, né alcun fondamento amministrativo e finanziario; pertanto, la procedura selettiva di personale va bloccata.

Per ultimo, ma non meno importante, si segnala anche la violazione dell'articolo 57 del D. Lgs.165/2001, comma 5, n. 1, che così dispone

*“Le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) [...]*

*1-bis L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di pari opportunità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale della amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a) diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente propone ,entro i successivi quindici giorni ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato decreto legislativo n.198/2006.Il mancato*

*invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi [...]”.*

Nel caso di specie la commissione giudicatrice è composta da n. 3 componenti, tutti di sesso maschile.

Si chiede alle autorità in indirizzo, ciascuna per la propria competenza e responsabilità, di intervenire per ripristinare la sovranità della legge e si chiede al responsabile del controllo analogo di disporre che l'atto di nomina della commissione giudicatrice sia trasmesso al consigliere di pari opportunità come previsto per legge.

*Corato, 9 maggio 2023*

**La consigliera comunale  
Nadia Gloria D'Introno**

